Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 2 novembre 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 865-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 ottobre 1960, n. **1225.**

Modifica dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 2 della legge 17 ottobre 1952, n. 1502, sono sostituiti dal seguente:

« Per gli esercizi successivi a partire dall'esercizio 1959 60, il contributo stesso sarà annualmente stabilito, con decreto del Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per il tesoro, in relazione all'ammontare delle spese effettivamente sostenute dalla Camera predetta per il funzionamento del servizio e, in ogni caso, non potrà essere superiore al gettito complessivo derivante dall'introito dei diritti fissi di cui al successivo articolo terzo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 18 ottobre 1960, n. **1226.**

Aumento della misura degli assegni familiari nel settore del credito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1959 le misure degli assegni familiari e del relativo contributo per il settore del credito della Cassa unica per gli assegni familiari, previste dalla tabella *D* di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari, modificate con legge 16 maggio 1956, n. 504, sono sostituite da quelle stabilite nella tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1960, l'aliquota di contributo prevista dalla tabella allegata alla presente legge è elevata al 55,75 per cento.

Art. 3.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'articolo 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SULLO — TAVIANI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

TABELLA *D*

ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO PER IL CREDITO

(*Comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni*).

1. — Istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Sicilia, Banco di Napoli, Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena);
2. — Banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Credito italiano, Banco di Roma);
3. — Banche di province; Banche popolari; Agenti di credito; Banchieri privati; Istituti finanziari; Casse rurali, agrarie, enti ausiliari; Agenti di cambio; Commissionari di Borsa e cambiavalute; Casse di risparmio; Monti di credito su pegno di 1ª e 2ª categoria; Federazioni regionali delle Casse di risparmio; Enti equiparati; Esattorie, tesorerie e ricevitorie gestite da Casse di risparmio e Monti di credito su pegno.

A) ASSEGNI MENSILI

(*Ragguagliabili a giornata secondo il rapporto di* 1:26)

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati e operai	L. 6.500	L. 6.500	L. 6.500

B) CONTRIBUTO

(*A carico del datore di lavoro*)

Misura: 46 per cento della retribuzione assoggettabile a contributo:

limite minimo:	L. 500 giornaliere	
limite massimo:	per le retribuzioni riferite a mese	L. 18.750
	per le retribuzioni riferite a quattordicina o a quindicina	» 9.375
	per le retribuzioni riferite a settimana	» 4.687
	per le retribuzioni riferite a giornata	» 750

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*

SULLO

LEGGE 20 ottobre 1960, n. **1227**.

Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli articoli delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con la legge 31 luglio 1957, n. 685, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, valutato in lire 2.200 milioni, si provvede con una corrispondente aliquota del maggior gettito dei prodotti della rete principale per l'esercizio medesimo.

All'onere relativo all'esercizio 1960-61, valutato in lire 5.400 milioni, si provvede: per milioni 2.150 con riduzioni da apportare ai capitoli della spesa n. 4 per milioni 100, n. 10 per milioni 400, n. 15 per milioni 500, n. 16 per milioni 1.000, n. 19 per milioni 30, n. 20 per milioni 70 e n. 21 per milioni 50; e per la restante quota con le disponibilità delle dotazioni dei capitoli della spesa n. 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 102, 104.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1960

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO APPROVATE CON LA LEGGE 31 LUGLIO 1957, n. 685.

Art. 4.

Il primo comma è soppresso.

Art. 5.

Il penultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, con titolo alle indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri ».

Art. 10.

Il punto *e*) è sostituito dal seguente:

« *e*) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche in occasione di esami di promozione o di passaggio di qualifica, semprechè risulti conseguita l'idoneità e per le prescritte visite mediche ».

Art. 13.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« E' pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai Capi VIII e IX, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 42 e 49, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno o l'altro, alcun servizio di scorta;

d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti dei mezzi medesimi da un deposito ad un altro o tra depositi ed afficine, quando uno dei due impianti interessati al movimento viene a cadere fuori delle linee sulle quali presti normalmente servizio, con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato il dipendente ».

Art. 18.

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Nei viaggi per trasferimento in località distanti più di 800 chilometri, per raggiungere le quali occorrano almeno 12 ore di viaggio, sono consentite, alle persone di famiglia del dipendente traslocato, con titolo all'indennità di trasferta, una sosta intermedia di durata non superiore a 24 ore, ed altre analoghe soste, con pari trattamento, per ogni ulteriore tratto di 600 chilometri ».

CAPO V.

Il titolo è sostituito dal seguente:

COMPENSO PER REPERIBILITA

Art. 33.

E' sostituito dal seguente:

« I dipendenti che svolgono in via continuativa le mansioni proprie delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata hanno l'obbligo della reperibilità nei giorni di lavoro ed in quelli di assenza per riposo settimanale o godimento delle festività infrasettimanali quando:

1) siano assegnatari di alloggi dell'Azienda loro espressamente riservati nell'impianto in cui prestano servizio o nelle vicinanze del medesimo. I dipendenti stessi sono tenuti ad abitare in tali alloggi salvo che l'Azienda, per giustificati motivi, ne autorizzi la rinuncia;

2) occupino un alloggio dell'Azienda diverso da quelli di cui al precedente punto, ubicato a non più di cinque chilometri dall'impianto presso il quale prestano servizio. Tale distanza si computa tra l'abitazione del dipendente ed il più vicino ingresso dell'impianto, lungo un itinerario normale.

Per le zone servite da mezzi di comunicazione idonei a stabilire frequenti e rapidi collegamenti fra la dimora ed il posto di lavoro, i Comitati di Esercizio possono stabilire un limite di distanza superiore;

3) occupino un alloggio privato nelle stesse condizioni di ubicazione, rispetto all'impianto, di cui al punto 2).

Nei casi di cui ai punti 1) e 2) il personale interessato ha titolo alla riduzione percentuale sul canone mensile, stabilito dall'Azienda in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, nella misura indicata rispettivamente nelle colonne *A* e *B* della tabella.

Nel caso di cui al punto 3) compete il compenso mensile indicato nella colonna *C* della tabella stessa.

Fermo restando il disposto di cui al 6° comma dell'art. 34 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, l'obbligo della reperibilità può richiedersi al massimo, a settimane alterne.

L'obbligo della reperibilità consiste nell'impegno da parte dei dipendenti di lasciare indicazioni atte a consentire loro di ricevere le eventuali chiamate di servizio fuori dell'orario normale di lavoro, ponendosi in condizioni di soddisfarle.

In casi di impedimento o necessità di particolare rilievo preclusivi della reperibilità, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione ai superiori diretti.

La reperibilità può essere richiesta anche per impianto diverso da quello di appartenenza. In tal caso le condizioni di cui ai punti 1), 2) e 3) si riferiscono all'impianto presso cui viene soddisfatto l'obbligo della reperibilità.

QUALIFICHE	A %	B %	C lire
1) *Stazioni*:	—	—	—
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe *ad personam*	35	20	3.500
Capo stazione di 1ª classe e di 3ª classe *ad personam*	40	25	2.500
Capo stazione	45	30	2.000
Deviatore capo e Capo squadra deviatori	50	35	1.700
Deviatore	55	40	1.400
Manovali addetti ai bivi ed ai posti di blocco intermedi	60	45	1.000
2) *Depositi locomotive*:			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe *ad personam*	35	20	3.500
Capo deposito di 1ª classe, Capo deposito, Macchinista di 1ª classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di Capo deposito	40	25	2.500
Consegnatario carri soccorso di 1ª categoria e suo sostituto	50	35	1.700
3) *Squadre rialzo e posti di verifica*:			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe *ad personam* di 1ª classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico	35	20	3.500
Dirigente titolare di posto di verifica in sede compartimentale	50	35	1.700
4) *Linea*:			
Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea	55	40	1.400
Operaio dell'armamento, Guardiano *ad personam* e Cantoniere	60	45	1.000
5) *Impianti elettrici e di segnalamento*:			
Capo tecnico sovrintendente, superiore, principale e di 1ª classe *ad personam* addetti alle sottostazioni di trasformazione; alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonchè delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione ed alle centrali idroelettriche	35	20	3.500
Capo tecnico di 1ª classe, Capo tecnico e Sottocapotecnico *ad personam* addetti come sopra	40	25	2.500
Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1ª classe, Operaio qualificato e Aiutante operaio *ad personam* addetti come sopra	50	35	1.700
Manovali delle squadre di pronto intervento	60	45	1.000
6) *Capi reparto di esercizio*:			
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti elettrici	35	20	3.500 ».
7) *Navi traghetto*:			
Dirigente nautico e dirigente tecnico delle navi traghetto; Capo tecnico titolare dell'officina del Reparto Navigazione di Messina	35	20	3.500 ».

Art. 34.

E' sostituito dal seguente:

« Per esigenze di servizio l'obbligo della reperibilità alle condizioni di cui all'articolo 33, e con il trattamento previsto per i dipendenti di pari livello gerarchico, può essere richiesto, a giudizio del Direttore del Servizio, anche ai dirigenti delle centrali e sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, ai sostituti dei Capi reparto di esercizio, ai Manovratori capi, ai Capi squadra manovratori ed ai Manovratori ».

Art. 35.

E' sostituito dal seguente:

« Il trattamento previsto dall'articolo 33 va corrisposto quando spettano le competenze fisse.

Il trattamento stesso viene conservato nei casi:

a) di trasferimento per servizio ad altro impianto dove il dipendente continui a soddisfare all'obbligo della reperibilità allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o nel nuovo posto di lavoro, non abbia la possibilità di procurarsi un nuovo alloggio;

b) di congedo straordinario;

c) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento stesso, limitatamente, però, ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia nell'occasione conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare ».

Art. 37.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto il compenso per lavoro straordinario viene corrisposto per le ore che eccedono in ciascun mese quelle di orario ordinario inerenti alle giornate di presenza per le quali, nel mese stesso, si percepisce il premio giornaliero di cui agli articoli 42, 49 e 77. La corresponsione nel compenso per lavoro straordinario al personale suddetto va effettuata nella misura feriale diurna prevista dal successivo articolo 39 ».

CAPO VIII.

Il titolo è sostituito dal seguente:

COMPETENZE DEL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 42.

E' sostituito dal seguente:

« *Premi di lavoro*

A - *Premio giornaliero*

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, al personale di macchina viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Macchinista	L. 500
Aiuto macchinista	» 330
Macchinista T. M.	» 360
Aiuto macchinista T. M.	» 240

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali, alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, compete, in luogo del premio giornaliero, il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'art. 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, salvo che per i dipendenti utilizzati esclusivamente in mansioni che danno titolo al solo premio giornaliero, ai quali è da corrispondersi quest'ultimo premio.

Al personale di macchina utilizzato in mansioni proprie di altre categorie di personale, compete, in luogo del premio giornaliero, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

B - *Premio orario*

Per ogni ora di condotta viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Macchinista . . . . L. 40
Aiuto macchinista . . » 27

Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno tuttavia considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per il servizio di condotta ai treni materiali il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

Per i dipendenti utilizzati ai treni locali od alle manovre permanenti il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali ».

Art. 43.

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di percorrenza*

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio od in servizio alle tradotte o alle manovre, viene corrisposto per ogni chilometro virtuale, o reale per le manovre, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

	Macchinista	A. Macchinista
Locomotive a vapore alimentate a carbone	L. 3,20	L. 2,60
Locomotive a vapore alimentate a nafta e mista .	» 3 —	» 2,25
Locomotive elettriche a corrente alternata e locomotive diesel . .	» 1,70	» 1,35
Locomotive elettriche a corrente continua .	» 1,55	» 1,20
Elettromotrici ed elettrotreni automotrici ed autotreni	» 1,50	» 1,15 ».

Art. 44.

E' sostituito dal seguente:

« *Indennità di pernottazione*

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di condotta fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, e del tempo medio a disposizione del Movimento nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 45.

E' sostituito dal seguente:

« *Compenso per assenza dalla residenza*

Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e di lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano, per conto del deposito o della Stazione cui sono stabilmente addetti, servizi che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno, e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a cinque ore.

Per servizi interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

CAPO IX

Il titolo è sostituito dal seguente:

COMPETENZE DEL PERSONALE DEI TRENI

Art. 49.

E' sostituito dal seguente:

Premi di lavoro

A - *Premio giornaliero*

In luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, al personale dei treni viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Capo treno . . . . L. 380
Conduttore . . . . » 300
Assistente viaggiante . . . . » 270
Frenatore . . . . » 240

Ai dipendenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale *ad personam* il premio è corrisposto nella misura stabilita per il Conduttore.

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale o speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dello articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale ferroviario, salvo che per i Capi treno utilizzati esclusivamente alle scritturazioni presso i Depositi personale viaggiante, ai quali è da corrispondere, in sua vece, il premio giornaliero.

Al personale dei treni utilizzato in mansioni proprie di un diverso gruppo di personale, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59.

B - *Premio orario*

Per ogni ora di scorta ai treni viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Capo treno . . . . L. 12
Conduttore . . . . » 9
Assistente viaggiante e Frenatore . . . . » 7

Per la scorta dei treni sulle linee esercitate con servizio a dirigenza unica, detto premio orario va aumentato come segue:

Capo treno . . . . L. 15
Conduttore . . . . » 10
Assistente viaggiante e Frenatore . . . . » 5

Il premio orario va corrisposto per ciascun treno dall'ora di orario di partenza all'ora reale di arrivo. Gli eventuali ritardi in arrivo vanno però considerati solo se non imputabili al personale interessato.

Per il servizio di scorta ai treni materiali, il premio orario va liquidato per tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione e cioè dall'ora di partenza con la prima corsa, alla andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa, al ritorno.

Per i dipendenti utilizzati esclusivamente ai treni locali il premio orario va corrisposto per tutta la durata del servizio, calcolata come per i treni materiali ».

Art. 50.

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di percorrenza*

Al personale adibito alla scorta dei treni viene corrisposto, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nelle seguenti misure:

	Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori
Capo treno	L. 1,00	L. 1,50
Conduttore, Assistente viaggiante Frenatore	» 0,60	» 1,00 ».

Art. 51.

E' sostituito dal seguente:

« *Indennità di pernottazione*

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni viene corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di scorta ai treni fuori residenza effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemente orario, si tiene conto, se effettuate, anche delle eventuali operazioni accessorie, nelle misure stabilite dal Direttore generale, e dei ritardi in arrivo, non imputabili al personale interessato, considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo dei tempi relativi.

L'indennità di pernottazione ed il supplemento orario non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 52.

E' sostituito dal seguente:

« *Compenso per assenza dalla residenza*

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza dalla residenza, quando effettua servizi per conto del Deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino complessivamente, per ciascuna giornata di turno e cioè fra due successivi riposi giornalieri in residenza, una assenza di durata non inferiore a 5 ore:

Capo treno	L. 40
Conduttore - Assistente viaggiante - Frenatore	» 32

Per gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore principale *ad personam* il compenso suddetto è fissato nella misura di lire 36.

Per i servizi interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le 6, queste ore comprese, il compenso va corrisposto anche se nella giornata di turno, la durata complessiva dell'assenza dalla residenza sia inferiore a cinque ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta ».

Art. 53.

Al primo comma sono soppresse le seguenti parole tra parentesi:

« (Computandosi le ore di lavoro a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 49) »

Art. 57.

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di maggior produzione*

Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo articolo 58, il cui importo giornaliero in nessun caso può essere superiore al 40 per cento della duecentottantesima parte dello stipendio annuo iniziale.

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore alla seconda misura del premio di operosità prevista per la qualifica rivestita, si corrisponde agli interessati quest'ultimo premio nella predetta seconda misura.

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale ».

Art. 58.

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di operosità*

Al personale delle qualifiche comprese nella tabella appresso riportata è corrisposto, per ogni giornata di presenza in servizio e di congedo annuale o speciale, un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed alla economia del servizio, nonchè per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito per ciascuna qualifica sulla base delle misure appresso indicate e con le modalità di cui al successivo articolo 59.

QUALIFICHE

PERSONALE DIRETTIVO	Lire
Direttore centrale di 1ª classe; Direttore compartimentale di 1ª classe	3.450
Direttore centrale; Direttore compartimentale	2.800

	1ª misura lire	2ª misura lire
Ispettore capo superiore	2.250	2.500
Ispettore capo; Cassiere principale *ad personam*	1.820	2.000
Ispettore principale; Cassiere di 1ª classe *ad personam*	1.500	1.650
Ispettore di 1ª classe; Cassiere di 2ª classe *ad personam*	1.160	1.350
Ispettore	1.000	

PERSONALE DEGLI UFFICI	1ª misura lire	2ª misura lire	3ª misura lire
Personale di concetto:			
Segretario superiore di 1ª classe; Segretario tecnico superiore di 1ª classe; Revisore superiore di 1ª classe; Cassiere di 1ª classe	750	850	950
Segretario superiore; Segretario tecnico superiore; Revisore superiore; Cassiere	600	675	750
Segretario capo; Coadiutore capo; Segretario tecnico capo; Coadiutore tecnico capo; Revisore capo; Sottocassiere	500	550	600
Segretario principale; Coadiutore principale; Segretario tecnico principale; Coadiutore tecnico principale; Revisore principale	370	420	470
Segretario; Coadiutore; Segretario tecnico; Coadiutore tecnico	300	350	400
Personale esecutivo:			
Applicato capo; Applicato tecnico capo	300	375	450
Applicato principale; Applicato tecnico principale	250	310	360
Applicato; Applicato tecnico; Applicato stenodattilografo	210	265	310
Aiuto applicato; Aiuto applicato tecnico; Aiuto applicato stenodattilografo	180	225	265
Personale ausiliario:			
Aiutante	175	220	260
Commesso *ad personam;* Usciere capo	150	190	220
Usciere di 1ª classe *ad personam;* Usciere	125	160	190
Inserviente	100	130	160
Infermiere di 1ª classe	175	220	260
Infermiere	150	190	220

PERSONALE DELL ESERCIZIO

Dirigenti delle stazioni	1ª misura lire	2ª misura lire	3ª misura lire
Movimentisti:	—	—	—
Capo stazione sovrintendente	900	1.000	1.160
Capo stazione superiore	750	830	950
Capo stazione principale	600	700	800
Capo stazione di 1ª classe *ad personam;* Capo stazione di 1ª classe	500	590	650
Capo stazione di 3ª classe *ad personam*: Capo stazione	420	500	550
Gestionisti:			
Capo gestione sovrintendente	750	850	1.000
Capo gestione superiore	600	700	800
Capo gestione principale	480	550	600
Capo gestione di 1ª classe *ad personam;* Capo gestione di 1ª classe	400	470	520
Capo gestione di 3ª classe *ad personam*; Capo gestione	350	400	450
Telegrafisti:			
Capo telegrafista principale	480	550	600
Capo telegrafista di 1ª classe *ad personam;* Capo telegrafista di 1ª classe	400	470	520
Capo telegrafista	350	400	450
Interpreti:			
Interprete principale	480	550	600
Interprete di 1ª classe *ad personam*; Interprete di 1ª classe	400	470	520
Interprete	350	400	450
Personale esecutivo delle stazioni:			
Assistente principale di stazione; Aiutante *ad personam;* Alunno d'ordine *ad personam*	300	350	400
Assistente di stazione	240	290	330
Ausiliario di stazione	200	240	280
Manovratori:			
Manovratore capo	350	470	530
Capo squadra manovratori	300	400	460
Manovratore	260	340	400
Deviatori:			
Deviatore capo	350	470	530
Capo squadra deviatori	270	350	420
Deviatore	200	270	350
Dirigenti dei depositi personale viaggiante:			
Capo personale viaggiante superiore	750	800	850
Capo personale viaggiante principale	650	700	750
Capo personale viaggiante di 1ª classe	550	600	650
Capo personale viaggiante	450	500	550
Controllori viaggianti:			
Controllore viaggiante principale	400	450	550
Controllore viaggiante di 1ª classe	300	360	450
Controllore viaggiante	250	300	380
Dirigenti dei depositi locomotive:			
Capo deposito sovrintendente	900	1.000	1.160
Capo deposito superiore	810	900	1.050
Capo deposito principale	765	850	1.000
Capo deposito di 1ª classe *ad personam;* Capo deposito di 1ª classe	695	770	905
Capo deposito	630	700	820
Dirigenti della linea:			
Sorvegliante principale della linea	400	485	570
Sorvegliante della linea	350	420	490
Personale esecutivo della linea:			
Capo squadra della linea	300	360	410
Operaio dell'armamento	250	300	350
Cantoniere; Guardiano *ad personam*	200	240	280

	1ª misura lire	2ª misura lire	3ª misura lire
Dirigenti tecnici:	—	—	—
Capo tecnico sovrintendente	900	1.000	1.160
Capo tecnico superiore	810	900	1.050
Capo tecnico principale	730	815	950
Capo tecnico di 1ª classe *ad personam;* Capo tecnico di 1ª classe	660	740	860
Capo tecnico	600	670	780
Operai e verificatori:			
Sottocapotecnico *ad personam;* Capo veverificatori *ad personam*	550	650	750
Verificatore	400	550	680
Operaio specializzato	400	475	550
Operaio qualificato di 1ª classe	310	390	470
Operaio qualificato	250	320	390
Aiutante operaio *ad personam*	200	250	300
Manovali:			
Capo squadra manovali	300	350	400
Manovale	150	200	250

Nei casi che di seguito si elencano il premio di operosità a ciascuno attribuito è aumentato delle percentuali a fianco indicate:

a) Direttori centrali di 1ª classe e Direttori centrali, titolari di Servizio; Direttori compartimentali di 1ª classe e Direttori compartimentali capi dei Compartimenti più importanti, indicati con provvedimento del Ministro; Ispettori capi superiori capi di Divisione di esercizio, di Officine e di Uffici di particolare importanza, indicati, questi ultimi, con provvedimenti del Ministro; Ispettori capi, capi di Officine, di Divisioni o Sezioni di esercizio o di Sezioni degli uffici di particolare importanza, indicate, queste ultime, con provvedimento del Ministro; Ispettori principali e Ispettori di 1ª classe capi di Officine o di reparti d'esercizio 10%

b) Personale di concetto degli uffici con qualifica di Segretario superiore di 1ª classe, Segretario superiore o Segretario capo o qualifiche corrispondenti addetto in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio . . 25%

c) Disegnatori progettisti di rotabili 10%

d) Operatori dirigenti centrali o dirigenti unici oppure dirigenti regolatori delle manovre 25%

e) Movimentisti che prestano servizio nelle cabine apparati centrali; Controllori viaggianti principali con funzioni continuative di Capi gruppo controlleria divisionali; Assistenti principali di stazione e Assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista o addetti alla rilevazione delle rimanenze; Capi squadra deviatori se addetti a « posto di apposito incaricato » senza deviatore; Dirigenti dei depositi locomotive dove si lavora a premio di maggior produzione o a premio di rendimento globale; Dirigenti tecnici e Sottocapi tecnici *ad personam* addetti ad impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale, addetti ai posti di verifica e ai posti di sorveglianza presso l'industria privata o addetti ai collaudi in via normale e prevalente con l'obbligo di osservare l'orario di servizio previsto per il personale dell'esercizio 20%

f) Capi squadra manovali e manovali in servizio presso impianti dove si lavora a premio di maggior produzione od a premio di rendimento globale ovvero addetti ai servizi di pulizia del materiale viaggiatori 20%

g) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche 50%

h) Dirigenti tecnici, dirigenti della linea, operai, personale esecutivo della linea e manovali addetti a Zone ed a Tronchi comprendenti un grande piazzale di stazione, nonchè personale di manovra del servizio Movimento utilizzato presso i grandi piazzali predetti . . 15%

i) Segretari tecnici superiori di 1ª classe e qualifiche equiparate, nonchè Segretari tecnici superiori e qualifiche equiparate dei Servizi Lavori e Costruzioni ed Im-

pianti Elettrici, dirigenti di reparto armamento e di reparto di esercizio divisionale o di reparto degli Uffici Centrali preposti alla sovraintendenza dell'esercizio . 25%

l) personale ausiliario degli uffici utilizzato alla guida di automezzi 50%

La maggiorazione di cui al punto *g*) non è cumulabile con quella di cui al punto *f*) ».

Art. 59.

E' sostituito dal seguente:

« L'assegnazione delle misure di premio di operosità stabilite per ciascuna qualifica dall'articolo precedente va fatta in relazione all'importanza, alle responsabilità, ai rischi e ai disagi inerenti al posto occupato.

Dette misure vanno aumentate del 10 per cento qualora il rendimento dimostrato dal dipendente nell'esercizio delle proprie attribuzioni sia particolarmente elevato; le misure vanno invece diminuite della stessa percentuale nei casi di insufficiente rendimento.

Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella prima misura.

Al personale dell'esercizio eventualmente utilizzato in mansioni proprie del personale degli uffici il premio di operosità compete nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica equiparata.

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, utilizzato in mansioni proprie di altri gruppi del personale dell'esercizio, compete il premio di operosità previsto per il personale di tali gruppi e di qualifica equiparata.

Le norme concernenti i criteri per l'attribuzione del premio di operosità sono approvate dal Direttore generale.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio di operosità è competente a decidere in via definitiva l'Autorità immediatamente superiore a quella designata dal Direttore generale per l'assegnazione medesima ».

Art. 60.

E' da aggiungere il seguente punto *D*):

« *D*) PERSONALE DEL SERVIZIO MOVIMENTO

Ai dipendenti che prestano servizio nei posti di blocco intermedi ubicati in galleria nonchè nella stazione delle precedenze della grande galleria dell'Appennino è corrisposto un soprassoldo giornaliero nelle seguenti misure:

Movimentisti	L.	200
altro personale	»	110 »

Art. 74.

Il 3° e il 5° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale e per festività infrasettimanale.

I dipendenti incaricati formalmente di disimpegnare le funzioni proprie della qualifica superiore hanno titolo ai compensi di servizio di cui ai Capi VIII e seguenti inerenti alla qualifica della quale disimpegnano le funzioni per le giornate in cui sono espletate le funzioni stesse ».

CAPO XIII

Il titolo è sostituito dal seguente:

COMPETENZE DEL PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 77.

E' sostituito dal seguente:

« *Premi di lavoro*

A - *Premio giornaliero*

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58 al personale di equipaggio delle navi traghetto viene corrisposto un premio nelle misure appresso indicate per ogni giornata di presenza in servizio:

Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe	L.	1.000
Comandante Direttore di macchina . .	»	900
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam*, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam*, Ufficiale macchinista di 1ª classe . . .	»	680
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista . . .	L.	550
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	»	430
Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe	»	380
Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista	»	350
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista *ad personam*	»	310
Marinaio	»	280
Carbonaio	»	250

Il numero dei premi giornalieri spettanti in ciascun mese è dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari cadenti nel mese stesso e quello relativo ai riposi settimanali ed alle assenze dovute ad altre cause (festività infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, ecc.), nonchè ad utilizzazioni diverse da quelle proprie delle qualifiche suddette.

Nelle giornate di congedo annuale e speciale, in luogo del premio giornaliero, compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86, comma sesto, dello stato giuridico del personale.

Al personale di equipaggio delle navi traghetto, utilizzato all'Ufficio nautico o in mansioni proprie del personale degli Uffici, in luogo del premio giornaliero, compete, tanto per le giornate di servizio che per quelle di congedo, il premio di operosità di cui agli articoli 58 e 59 previsto per le qualifiche equiparate del personale in servizio presso i Depositi locomotive e gli uffici.

B — *Premio orario*

Per ogni ora di navigazione o di lavori di riparazione a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe	L.	95
Comandante, Direttore di macchina	»	95
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam*, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam*, Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	45
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista . . .	»	45
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	»	40
Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe	»	35
Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista	»	30
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista *ad personam*	»	25
Marinaio	»	20
Carbonaio	»	15 ».

Art. 78.

E' sostituito dal seguente:

« *Premio di percorrenza*

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di 1ª classe, Direttore di macchina di 1ª classe	L.	4,00
Comandante, Direttore di macchina	»	4,00
Ufficiale navale di 1ª classe *ad personam*, Ufficiale navale di 1ª classe, Ufficiale macchinista di 1ª classe *ad personam*, Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	2,00
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista . . .	»	2,00
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	»	1,60
Secondo nostromo, Motorista di 1ª classe, Elettricista di 1ª classe	»	1,60
Carpentiere di 1ª classe, Motorista, Elettricista	»	1,40
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista *ad personam*	»	1,20
Marinaio	»	1,00
Carbonaio	»	0,80

Art. 79.

E' sostituito dal seguente:

« *Indennità di pernottazione*

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina che partano ed arrivino fra le 22 e le 6, queste ore comprese, o che rimangano fuori residenza per tutto o parte del periodo stesso, viene corrisposta una indennità di pernottazione di lire 187.

Al personale medesimo viene inoltre corrisposto un supplemento di lire 70 per ogni ora di navigazione effettuata nello stesso periodo.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di pernottazione e del relativo supplemento orario si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all indennità di trasferta ».

Art. 80.

E' sostituito dal seguente:

« Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, che per le prestazioni rese tra le 22 e le 6, queste ore comprese, non abbia titolo all'indennità di pernottazione di cui all'articolo 79, compete il soprassoldo per servizio notturno di cui all'articolo 41, con le modalità ivi previste ».

Art. 83.

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene e perciò verrà ad esso praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto ».

Art. 85.

E' sostituito dal seguente:

« Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta, in aggiunta al trattamento previsto dall'articolo 77, l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'articolo 83 ».

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1960.

Nomina del generale di Corpo d'armata Siro Bernabò a presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto lo statuto del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia, approvato con decreto luogotenenziale 2 novembre 1945, n. 900, e modificato con i decreti del Presidente della Repubblica 14 aprile 1948, n. 580, e 3 giugno 1955, n. 679;

Considerato che il generale di Corpo d'armata Antonio Gualano, comandante militare territoriale della Regione centrale e presidente effettivo del Circolo ufficiali delle Forze armate d'Italia è stato destinato ad altro incarico a decorrere dall'11 settembre 1960;

Decreta:

Il generale di Corpo d'armata Siro Bernabò è nominato presidente effettivo del Circolo delle Forze armate d'Italia, in sostituzione del pari grado Antonio Gualano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 settembre 1960

Il Ministro: ANDREOTTI

(6864)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sulle pendici del monte Cimino, sita nell'ambito del comune di Soriano nel Cimino (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 giugno 1959, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sulle pendici del monte Cimino, sita nell'ambito del comune di Soriano nel Cimino (Viterbo);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Soriano nel Cimino;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama;

Decreta:

La zona sulle pendici del monte Cimino, sita nel territorio del comune di Soriano nel Cimino così delimitata: partendo dall'incontro della strada provinciale della Colonnetta di Canepina col confine tra il territorio di Canepina con Soriano nel Cimino, il limite segue tale confine sino alle Piagge, poi la pedonale per la Faggeta e, comprendendo l'intera Faggeta, raggiunge la vetta del Cimino; indi una linea che collega la vetta del Cimino con quella di Roccaltia, di monte Turello e fino all'incontro del fosso del Catenaccio con la ferrovia Roma nord, poi questa fino al ponticello sul fosso Papacqua, indi via del Lavatoio, vicolo degli Orti, via del Giardino, via del Casalaccio, via del Bottile, viale Ernesto Monaci, via della Galleria, vicolo della Fontanella Secca, vicolo dei Pastini, via del Fossatello, viale dei Castagni, via di San Giorgio, strada provinciale della Colonnetta di Canepina sino al confine tra Canepina e Soriano, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un vasto e profondo panorama, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Soriano nel Cimino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data

della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 23 ottobre 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 3

Oggi, 15 giugno 1959, presso la sede del comune di Soriano nel Cimino, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) SORIANO NEL CIMINO - Vincolo panoramico.

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente alle ore 10,50 dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione dei singoli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

3) VINCOLO PANORAMICO DI SORIANO NEL CIMINO

Ripreso l'argomento lasciato in sospeso nella seduta del 21 maggio 1959, si discute a lungo su alcuni particolari tecnici del piano di lottizzazione del nucleo di villeggiatura predisposto dal comune di Soriano sulle pendici di monte Cimino, poco più in basso della incantevole faggeta che corona il monte stesso.

Tale piano di lottizzazione che risulta già approvato sia dal Provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio che dalla prefettura di Viterbo, dà adito a molti dubbi poichè non è escluso possa verificarsi la possibilità di disturbare il panorama con costruzioni che potrebbero non risultare completamente coperte dalla fitta vegetazione dei circostanti boschi di ceduo castanile.

Superato questo argomento con vive raccomandazioni da parte della Commissione ai rappresentanti del comune di Soriano affinchè, in sede di esame dei progetti di costruzioni da erigersi entro la zona di lottizzazione sopra menzionata, provvedano a limitare il più possibile le altezze autorizzate in modo da consentire il totale inserimento dei fabbricati nell'interno del verde dei boschi: dopo avute precise assicurazioni al riguardo, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che le suggestive pendici di monte Cimino, sovrastanti l'abitato di Soriano nel Cimino, rivestono un rilevante interesse paesistico e che il complesso panoramico è reso più suggestivo dal pittoresco nucleo urbano di Soriano nel Cimino;

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, a norma dell'art. 1 n. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il territorio del comune di Soriano nel Cimino così delimitato:

partendo dall'incontro della strada provinciale della Colonnetta di Canepina col confine tra il territorio di Canepina con Soriano nel Cimino, il limite segue tale confine sino alle Piagge, poi la pedonale per la Faggeta e, comprendendo l'intera Faggeta, raggiunge la vetta del Cimino, indi una linea che collega la vetta del Cimino con quella di Roccaltia, di monte Turello e fino all'incontro del fosso del Catenaccio con la ferrovia Roma nord, poi questa fino al ponticello sul fosso Papacqua, indi via del Lavatoio, vicolo degli Orti, via del Giardino, via del Casalaccio, via del Bottile, viale Ernesto Monaci, via della Galleria, vicolo della Fontanella Secca, vicolo dei Pastini, via del Fossatello, viale dei Castagni, via di San Giorgio, strada provinciale della Colonnetta di Canepina sino al confine tra Canepina e Soriano.

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo LUDOVISI

Il segretario: Piero SABELLI FIORETTI

(6843)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 889 del 21 ottobre 1960. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. (Primo semestre 1960).

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 889 del 21 ottobre 1960, ha adottato la seguente decisione.

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti (primo semestre 1960)

A seguito delle domande presentate dalle Aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, con riferimento alle norme di cui al capitolo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953 e capitolo IV del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956, ha disposto le seguenti corresponsioni, commisurate alle disponibilità della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, da parte della stessa Cassa conguaglio, alle aziende elettriche sull'energia prodotta dal 1° gennaio al 30 giugno 1960 nella misura indicata per ogni impianto.

Tali corresponsioni vengono riferite ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla ultima lettura dei contatori considerata intorno al 31 dicembre 1959, quale risulta dalle comunicazioni degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 30 giugno 1960.

La liquidazione degli importi come sopra risultanti sarà fatta in base alla richiesta bimestrale che le aziende continueranno a presentare al Comitato interministeriale dei prezzi attenendosi alle modalità stabilite:

Società Termoelettrica Italiana - Milano:
1 Centrale Tavazzano: L. 0,628 su tutti i gruppi installati.

Società Saetta - Napoli:
2 Impianto Guana: L. 0,715.

Società Elettrica Ala - Milano:
3 Impianto Ala: L. 0,358.

Società Montecatini - Milano:
4 Centrale San Giuseppe di Cairo: L. 0,022;
5 Impianto Castelbello: L. 0,039;
6 Impianto Glorenza: L. 0,050;
350 Centrale Ortano: L. 0,275.

Società Elettrica Valcomino - Napoli:
7 Impianto Colle Romano: L. 0,275.

Società Idroelettrica Alto Veneto - Calalzo (Belluno):
8 Impianto Valmontina: L. 0,523;
232 Impianto Padola: L. 0,880;
237 Impianto Frison: L. 0,660.

Società Idroelettrica Tevere - Roma:
9 Impianto Castel Giubileo: L. 0,660;
333 Impianto Nazzano: L. 0,935;
465 Impianto Ponte Felice: L. 1,485.

Società Agricola Industriale per la Cellulosa Italiana «S.A.I.C.I.» - Milano:
10 Impianto Meduno: L. 0,385;
217 Impianto Istrago: L. 0,385;
223 Impianto Colle: L. 0,275.

Società Impianti Idroelettrici - Bassano del Grappa (Vicenza):
14 Impianto San Gaetano di Valstagna: L. 0,660.

Società Meridionale di Elettricità - Napoli:
15 Impianto Pescara II° S.: L. 0,028;
17 Impianto Villa Santa Maria: L. 0,798;
18 Impianto Mucone I° S.: L. 0,908;
19 Centrale Vigliena: L. 0,330;
209 Impianto Rocca d'Evandro: L. 0,688;
278 Impianto Montemaggiore: L. 0,688;
300 Impianto Mucone II° S.: L. 0,935;
442 Impianto Bussento: L. 1,540.

Ditta Antonio Del Pizzo - Tramonti (Salerno):
20 Centrale Tramonti Sant'Elia: L. 0,468.

Società Medio Piave - Roma:
21 Impianto Caorame Stien: L. 0,770;
244 Impianto Caorame Superiore: L. 1,045;
321 Impianto Basso Caorame: L. 0,853.
Società Idroelettrica Alto Liri - Roma:
23 Impianto Balsorano: L. 0,413;
242 Impianto Grottacampanaro II°: L. 0,660;
243 Impianto Cassino I°: L. 0,605;
267 Impianto Grottacampanaro I°: L. 0,660;
464 Impianto San Biagio Saracinisco: L. 1,485;
493 Impianto Pontecorvo: L. 1,485.
Forza Elettrica Valeggio sul Mincio - Verona:
24 Impianto Pradastua: L. 0,880;
25 Impianto Avio: L. 0,853.
Società Magliano Alpi - Magliano Alpi (Cuneo):
27 Impianto Consovero I° e II° S.: L. 0,385.
Azienda Elettrica Soleo - Belvedere Marittimo (Cosenza):
29 Impianto Sangineto: L. 0,660;
484 Impianto Torno Santo Stefano: L. 1,485.
Società Idroelettrica Sarca Molveno - Milano:
30 Impianto Santa Massenza I°: L. 0,908;
276 Impianto La Rocca: L. 0,660;
379 Impianto Santa Massenza II°: L. 1,485;
403 Impianto Nembia: L. 1,540.
Società Generale Pugliese di Eletricità - Napoli:
32 Impianto Garga Coscile: L. 0,495;
401 Impianto Coscile II° S.: L. 1,540;
431 Centrale Bari: L. 0,825.
Società Idroelettrica Piemonte - Torino:
41 Impianto Cimena: L. 0,440;
42 Impianto Saint Clair: L. 0,550;
43 Impianto Nus: L. 0,660;
44 Impianto Tre Ceres Chiampernotto: L. 0,220;
45 Impianto Tre Ceres Piansoletti: L. 0,165;
46 Impianto Tre Ceres Rusià: L. 0,248;
47 Impianto Pont Saint Martin: L. 0,055;
48 Centrale Chivasso: L. 0,330 su tutti i gruppi installati;
231 Impianto Olivoni: L. 0,440;
241 Impianto Avise: L. 1,595;
418 Impianto Quart: L. 1,485;
457 Impianto Zuino: L. 1,485;
458 Impianto Sendren: L. 1,485.
Società Vizzola - Milano:
49 Impianto Castelli: L. 0,110;
51 Impianto Carona: L. 0,193;
52 Impianto Bordogna: L. 0,110;
53 Impianto Sardegnana: L. 0,908;
56 Centrale Castellanza (3° gruppo): L. 0,330;
283 Impianto Porto della Torre: L. 0,660;
396 Impianto Lanzada: L. 1,485.
Piemonte Centrale di Elettricità - Torino:
54 Impianto San Giacomo di Demonte: L. 0,660;
55 Impianto Breolungi: L. 0,044;
230 Impianto Fedio (Kant II°): L. 0,605;
251 Impianto Demonte (Kant III°): L. 0,660.
Società Idroelettrica dell'Alta Toscana - Firenze:
57 Impianto Torrite: L. 0,743;
375 Impianto Fabbriche: L. 1,540.
Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze:
60 Impianto Nera Montoro: L. 0,044;
61 Impianto Vinchiana: L. 0,605;
263 Impianto Cavilla: L. 0,715;
293 Impianto Arsiè: L 0,440;
330 Centrale Luigi Orlando: L. 0,275;
394 Impianto La Penna: L. 1,540;
397 Impianto Sillano I°: L. 1,540;
423 Impianto Levane: L. 1,870;
427 Impianto Sillano II°: L. 1,045;
471 Impianto Val Noana: L. 1,485.
Cotonificio Cantoni di Legnano - Milano:
68 Impianto Bellano: L. 0,165.
Ditta Bocci & Massimiliani - Piane di Falerone (Ascoli Piceno):
69 Impianto Piane di Falerone: L. 0,358.
Società Adriatica di Elettricità - Venezia:
70 Impianto Soverzene: L. 0,770;
71 Impianto Fadalto: L. 0,110;
72 Impianto Nove: L. 0,110;
74 Impianto Caneva: L. 0,110;
75 Impianto Lumiei: L. 0,385;
76 Impianto Saviner: L. 0,660;
233 Impianto Barcis: L. 0,715;
234 Impianto Santa Foca: L. 0,715;
235 Impianto Villa Rinaldi: L. 0,715;
268 Impianto Malnisio: L. 0,011;
269 Impianto Partidor: L. 0,022;
270 Impianto Giais: L. 0,011;
313 Impianto Sospirolo: L. 0,440;
329 Impianto Cardona: L. 0,660;
335 Impianto Malga Ciapela: L. 0,616;
360 Impianto Cencenighe: L. 0,055;
361 Impianto La Stanga: L. 0,022;
362 Impianto Agordo: L. 0,033;
374 Impianto Somplago: L. 1,705;
467 Centrale Porto Corsini: L. 0,743.
Società Anonima Orobia - Milano:
77 Impianto Barbellino: L. 0,083;
78 Impianto Basso Varrone: L. 0,028;
79 Impianto Bitto II°: L. 0,303;
80 Impianto Bitto III°: L. 0,055;
81 Impianto Bitto IV°: L. 0,044.
Unione Esercizi Elettrici - Roma:
82 Impianto Altolina: L. 0,275;
83 Impianto Franciolini: L. 0,083;
84 Impianto Furlo: L. 0,275;
87 Impianto Scandarella: L. 0,303;
88 Impianto Valcimarra: L. 0,908;
179 Impianto Pietre Regie: L. 0,220;
203 Impianto Liscia: L. 0.055;
204 Impianto Cerbara: L. 0,330;
291 Impianto Capodiponte Ramo Tronto: L. 0,880;
292 Impianto Comunanza Aso II° S.: L. 0,798;
314 Impianto Capodiponte Ramo Castellano: L. 0,825;
351 Impianto Aso III° S.: L. 1,375;
352 Impianto Venamartello: L. 0,220;
366 Impianto Ascoli: L. 1,238;
456 Impianto San Lazzaro: L. 1,485.
Società Termoelettrica Veneta - Venezia:
89 Centrale Marghera (Gruppi D, E, F): L. 0,413.
Società Bellunese di Elettricità - Belluno:
90 Impianto Campo di Sotto: L. 0,413.
Cotonificio Vittorio Olcese - Milano:
91 Impianto Clavesana: L. 0,165.
Ditta Fratelli Spalla - Cerda (Palermo):
92 Centrale Cerda: L. 0,220.
Società Generale Elettrica della Sicilia - Palermo:
93 Centrale Catania: L. 0,303.
Industria Elettrica Francesco Guiso Gallisai - Nuoro:
94 Impianto Dorgali: L. 0,275.
Consorzio Elettrico del Buthier - Torino:
95 Impianto Signayes: L. 0,633;
419 Impianto Valpelline: L. 1,513.
Ditta De Antoni Umberto - Comeglians (Udine):
97 Impianto Ovaro (Luincis): L. 0,660.
Azienda Elettrica Municipale - Osimo:
98 Impianto Sambucheto: L. 0,138.
Società Gütermann - Perosa Argentina (Torino):
101 Impianto Ghisone Inferiore: L. 0,138.
Cartiere Giacomo Bosso - Torino:
102 Impianto Gran Prà: L. 0,110.
Cooperativa Forza e Luce - Aosta:
103 Impianto Veyon: L. 0,275.
Società Elettrica Bresciana - Brescia:
104 Impianto Gratacasolo: L. 0,413;
105 Impianto Covoli: L. 0,083;
117 Impianto Lanico II S.: L. 0,660;
118 Impianto Lanico I S.: L. 0,660.
Ditta Fratelli Morelli - Cosenza:
106 Impianto Arente: L. 0,138.
Società Idroelettrica del Corvino - Diamante (Cosenza):
107 Impianto Buonvicino: L. 0,138.
Società Terni - Roma:
108 Impianto S. Giacomo: L. 0,440;
109 Impianto Provvidenza: L. 0,715;
110 Impianto Monte Argento: L. 0,330;
111 Impianto Canetra: L. 0,633;
112 Impianto Villa S. Maria: L. 0,743;
286 Impianto Montorio al Vomano: L. 0,990;

353 Impianto Posta: L. 1,430;
433 Impianto Recentino: L. 1,540;
495 Impianto Triponzo: L. 1,100.

Società Elettrica Sarda - Cagliari:
113 Impianto Alto Flumendosa: L. 0,578;
115 Centrale S. Caterina: L. 0,083.

Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck - Milano:
119 Impianto Belviso Inferiore: L. 0,022;
120 Impianto Publino: L. 0,055;
124 Impianto Teglia I S.: L. 0,006;
211 Impianto Teglia II S.: L. 0,055;
307 Impianto Belviso Superiore: L. 0,110.

Società Edisonvolta - Milano:
125 Impianto Sabbione Morasco: L. 0,908;
126 Impianto Cadarese: L. 0,028;
127 Impianto Greco: L. 0,248;
129 Impianto Isolato (Liro I): L. 0,825;
130 Impianto Chiavenna (Mera I): L. 0,440;
131 Impianto Prata (Mera II): L. 0,440;
132 Impianto Gordona (Mera III): L. 0,660;
134 Impianto Palù Cogolo: L. 0,935;
137 Centrale Genova: L. 0,330;
138 Centrale Emilia: L. 0,308;
195 Impianto Prestone: L. 0,715;
239 Impianto Temù: L. 0,193;
297 Impianto Crevola: L. 0,006;
298 Impianto Fondovalle: L. 0,066;
299 Impianto Morasco Ponte: L. 0,094;
309 Impianto Pantano D'Avio: L. 0,825;
430 Impianto-S. Zenone: L. 0,358.

Società Industriale dell'Oglio - Milano:
133 Impianto Sonico Cedegolo: L. 0,578.

Società Industriale del Noce - Milano:
135 Impianto S. Giustina Taio: L. 0,908.

Società Trentina di Elettricità - Milano:
141 Impianto Predazzo: L. 0.660:
142 Impianto Sant'Antonio: L. 0,660;
208 Impianto Lana: L. 0,633;
306 Impianto Ponte Gardena: L. 0,605;
398 Impianto S. Pancrazio: L. 1.540:
479 Impianto Dambel: L. 0,248;
494 Impianto S. Valburga: L. 1,485;
503 Impianto Sarentino: L. 1,485.

Forze Idrauliche dell'Appennino Centrale - Pistoia:
144 Impianto Porrino (Sestaione): L. 0,083.

P. Zanini di M. Cavazzani - Thiene:
146 Impianto Cogollo del Cengio: L. 0,660;
385 Impianto Menador: L. 0,385;
449 Impianto Stancari: L. 1,485.

Società Idroelettrica Alto Friuli - Udine:
149 Impianto Tarvisio: L. 0,165.

Azienda Elettrica Municipale - Milano:
156 Impianto Grosotto: L. 0,193;
158 Impianto Stazzona: L. 0,275.
159 Impianto Lovero: L. 0,248;
324 Impianto Premadio: L. 0,715.

Società Esercizi Elettrici - Petralia Sottana (Palermo):
160 Centrale S. Lucia: L. 0,248.

Società Imprese Pubbliche e Private in Ischia e Capri «SIPPIC» - Capri (Napoli):
161 Centrale Capri: L. 0,385.

Società Italcementi - Bergamo:
163 Impianto Vaprio d'Adda: L. 0,138;
174 Impianto Ponte Piazzolo (Mezzoldo): L. 0,138;
175 Centrale Villa di Serio: L. 0,220 su tutti i gruppi installati;
218 Impianto Cassiglio: L. 0,193;
304 Impianto Ponte dell'Acqua: L. 0,193;
445 Impianto Palazzolo S/O: L. 0,110.

Società Idroelettrica Industriale «SIDIN» - Torino:
166 Impianto Ponte della Gobba: L. 0,660;
247 Impianto Silea: L. 0,660.

Società Larderello - Pisa:
167 Centrale n. 3: L. 0,110;
168 Centrale Travale: L. 0,110;
191 Centrale Secolo: L. 0,138;
365 Centrale Serrazzano II: L. 0,138;
409 Centrale Lago Boracifero: L. 0,138;
439 Centrale Sasso Pisano II: L. 0,165;
454 Centrale Monterotondo II: L. 0,165;
486 Centrale Bagnore I: L. 0,193.

Azienda Elettrica Municipale - Macerata:
169 Impianto città di Macerata: L. 0,011;
170 Impianto Montefranco: L. 0,330;
171 Centrale Sforzacosta: L. 0,550;
281 Impianto Belforte I: L. 0,853;
289 Impianto Belforte II: L. 0,853.

Manifattura di Cuorgnè - Torino:
172 Impianto Campore Alto: L. 0,385;
173 Impianto Campore Basso: L. 0,165.

Ditta Giuseppe Harrasser - Brunico (Bolzano):
177 Impianto Stegona: L. 0,468.

Azienda Elettrica Municipale - Torino:
180 Impianto Rosone Telessio: L. 0,743;
181 Impianto Rosone Orco: L. 0,083;
182 Impianto Bardonetto: L. 0,028;
183 Impianto Pont: L. 0,083;
184 Impianto Stura S. Mauro: L. 0,633;
340 Impianto Moncalieri (T): L. 0,770;
341 Impianto Moncalieri (I): L. 1,100;
399 Centrale Martinetto: L. 0,550.

Azienda Elettrica ed Acquedotto di Brunico - Brunico:
187 Impianto Rio Molino: L. 0,440.

Società Cementifera Sebina - Milano:
188 Impianto Fraine: L. 0,660.

Società Termoelettrica Siciliana - Palermo:
189 Centrale Palermo: L. 0,358.

Società Idroelettrica Fratelli Lupieri - Cisterna di Coseano (Udine):
190 Impianto Giavons: L. 0,110.

Società Elettrica del Tul - Udine:
193 Impianto Molinars Tul: L. 0,660.

Società Carlo Tassara - Breno (Brescia):
194 Impianto Valle delle Valli: L. 0,055.

Società Forza e Luce Isnello - Isnello (Palermo):
197 Centrale Isnello: L. 0,248.

Società Termoelettrica Tirrena - Roma:
198 Centrale Civitavecchia: L. 0,440.

Serbatoi Montani per Irrigazione ed Elettricità «SMIR REL» - Porto Marghera (Venezia):
200 Impianto Travignolo Caoria: L. 0,275.

Società Idroelettrica Cismon - Porto Marghera (Venezia):
201 Impianto S. Silvestro: L. 0,138;
202 Impianto Moline: L. 0,055.

Società Elettrica Valgardena - Bolzano:
205 Impianto Selva Gardena: L. 0,523.

Società Idroelettrica Valcanale - Udine:
207 Impianto Sant'Antonio: L. 0,330;
377 Impianto Valbruna: L. 0,550.

Cooperativa Energia Elettrica di Villarfocchiardo - Villafocchiardo (Torino):
210 Impianto Villarfocchiardo: L. 0,275.

Società Snia Viscosa - Milano:
212 Centrale Magenta: L. 0,165.

Ditta Bofondi Carlo - Isola di Marettimo (Trapani):
213 Centrale Marettimo: L. 0,660;
468 Centrale Tracino: L. 1,045.

Società Elettrica ed Elettrochimica del Caffaro - Milano:
214 Impianto Ponte Caffaro I: L. 0,022;
215 Impianto Gaver: L. 0,110;
490 Impianto Fontanamora: L. 1,430;
498 Impianto Ponte Caffaro II: L. 1,100.

Società Elettrica della Campania - Napoli:
219 Impianto Suio: L. 0,083;
253 Impianto Ischia: L. 0,193.

Società Idroelettrica Saglianese - Sagliano Micca (Vercelli):
222 Centrale Sagliano Micca: L. 0,660.

Azienda Comunale Elettricità ed Acque «ACEA» - Roma:
226 Impianto Basso Nera (Orte): L. 0,660;
452 Impianto S. Angelo: L. 1,650.

Azienda Elettrica Crespi & C. - Bergamo:
227 Centrale Boccaleone: L. 0,660;
332 Impianto Gandellino: L. 0,017.

Cotonificio Udinese - Udine:
228 Impianto Barbeano: L. 0,688;
294 Impianto Rauscedo: L. 0,660.

Società Elettrica Agordina - Agordo (Belluno):
229 Impianto Zingari Bassi: L. 0,660;

256 Impianto Cavia (ampliamento): L. 0,275;
257 Impianto Molino: L. 0,138;
296 Impianto Taibon: L. 0,715.

Comune di Amandola - Amandola (Ascoli Piceno):
236 Impianto Amandola: L. 0,468.

Società Idroelettrica Garga - Cassano Jonio (Cosenza):
238 Impianto Garga: L. 0,578.

Società Elettrica Cadel Longo Luisa & C. - Vittorio Veneto (Treviso):
240 Impianto Savassa: L. 0,083.

Officine di Villar Perosa «RIV» - Torino:
245 Impianto Fenestrelle: L. 0,220.

Società Rumianca - Torino:
246 Impianto Ceppomorelli: L. 0,077;
453 Centrale Pieve Vergonte: L. 0,220.

Ente Siciliano di Elettricità - Catania:
248 Impianto Anapo: L. 0,660;
249 Impianto Ancipa: L. 0,880;
308 Impianto Carboi: L. 0,880;
424 Impianto Castronuovo: L. 1,650;
432 Impianto Grottafumata: L. 1,100.

Società p. Az. Verzolini - Montemarciano (Ancona):
252 Centrale Falconara Marittima: L. 0,468.

Industria Petralese di Elettricità - Petralia Soffana (Palermo):
254 Impianto Portella di Campo: L. 0,880.

Società Idroelettrica via Aurea & C. - Rossano Calabro (Cosenza):
258 Impianto Campitelli: L. 0,440.

Società Idroelettrica della Cisterna - Udine:
259 Impianto Savalons: L. 0,880.

Società Idroelettrica Alto Sentino - Senigallia (Ancona):
260 Impianto Ca' Romano: L. 0,550.

Società Idroelettrica Gaetano Marzotto & Figli - Valdagno (Vicenza):
261 Impianto Collicello: L. 0,385.

Società Idroelettrica Torlano - Udine:
262 Impianto Torlano: L. 0,660.

Società Imprese Elettriche «ICEF» - Foligno:
264 Impianto Pontecentesimo: L. 0,660.

Ente Autonomo del Volturno - Napoli:
265 Impianto Ponterotto II S.: L. 0,385;
420 Impianto Pizzone II S Rio Torto: L. 1.045:

Azienda Elettrica Bernardo Genisio - Pont Canavese (Torino):
266 Impianto Oltre Orco: L. 0,165.

Società Produzione Elettrica «APE» - Polizzi Generosa (Palermo):
272 Centrale Polizzi Generosa: L. 0,385 per il I e il II gruppo.

Società Elettrica Ponzese - Ponza (Latina):
277 Centrale Ponza: L. 0,220.

Ditta Ciaffoni Giuseppe & Fratelli - Montedinove (Ascoli Piceno):
280 Impianto Molino Aso: L. 0,440.

Società Idroelettrica Atesina - Bolzano:
282 Impianto Lasa: L. 1,183;
425 Impianto Brunico: L. 1,568.

Ditta Fratelli Palombo - Vallerotonda (Frosinone):
284 Impianto Ortoloncino: L. 0,660.

Società Idroelettrica dell'Ossola - Roma:
288 Impianto Bognanco Ramo Bogna: L. 0,880;
343 Impianto Bognanco Ramo Dagliano: L. 0,550.

Società Idroelettrica del Carpino - Napoli:
302 Impianto Carpino II S.: L. 0,248;
455 Impianto Carpino I S.: L. 1,100.

Ditta Lazzari Elio - Imola:
303 Impianto Coniale: L. 0,605;
481 Centrale le Rimesse di Coniale: L. 1,100.

Società Termoelettrica Sarda - Cagliari:
305 Centrale Portovesme: L. 0,550 su tutti i gruppi installati.

Società Industriale Trentina - Trento:
310 Impianto Carzano: L. 0,110.

Consorzio Elettrico di Stenico - Ponte Alto (Trento):
312 Impianto Ponte Pià: L. 0,275.

Industrie Riunite di Filati - Bergamo:
315 Centrale Daste: L. 0,138 su tutti i gruppi installati.

Società Impianti Elettrici - Isola del Giglio (Firenze):
316 Centrale Isola del Giglio: L. 0,330.

Manifattura Rossari & Varzi - Galliate (Novara):
317 Impianto Langosco: L. 0,050.

Società Immobiliare Serio - Gagliano Mugello (Firenze):
318 Impianto Ponte a Olmo: L. 0,440;
323 Impianto Soli: L. 0,440.

Azienda Elettrica di Chienes Zambelli Cassiano - Chienes (Bolzano):
325 Impianto Chienes: L. 0,660.

Cooperativa Elettrica del Cantuccio - Caminata (Campo Tures):
328 Impianto Cantuccio: L. 0,275.

Impresa Elettrica Val Borbera - Genova:
331 Impianto Dovanelli: L. 0,660.

Consorzio per l'Aquedotto d'Azzon - Cortina d'Ampezzo:
334 Impianto Gillardon: L. 0,660.

Compagnia Imprese Elettriche Liguri «CIELI» - Genova:
337 Impianto Vinadio (Demonte): L. 0,990.

Azienda Elettrica Leone & Conte - Carloforte (Cagliari):
338 Centrale Carloforte: L. 0,028.

Ditta Carmine Russo - Nola:
339 Centrale Nola: L. 0,825.

Comune di Farnese - Farnese (Viterbo):
342 Impianto Castro: L. 0,550.

Società Industriale Avisio - Trento:
344 Impianto S. Floriano d'Egna: L. 0,880.

Società Idroelettrica Alto Chiese - Brescia:
345 Impianto Cimego: L. 1,650;
354 Impianto Ponte Murandin: L. 0,963;
436 Impianto Bissina Boazzo: L. 1,980.
500 Impianto Cimego Storo: L. 1,925.

Società Elettrica Latronichese - Latronico (Potenza):
346 Impianto Latronico: L. 0,825.

Ditta Torrani Pietro & C. - Golasecca (Varese):
347 Impianto S. Bartolomeo: L. 0,385.

Società Impianti Elettrici «SIMEL» - Altomonte (Cosenza):
349 Centrale del Rose: L. 0,660.

Società Idroelettrica Basso Piova - Castellamonte (Aosta):
355 Impianto Piova: L. 0,880.

Comune di Popoli - Popoli (Pescara):
358 Impianto S. Callisto: L. 0,495.

Zuccherificio di Avezzano - Roma:
363 Centrale Avezzano: L. 0,275;
477 Centrale da 27.000 KW: L. 0,275.

Società Termoelettrica Elbana - Portoferraio (Livorno):
367 Centrale Portoferraio: L. 0,688 su tutti i gruppi installati.

Società Bolognese di Elettricità - Bologna:
368 Impianto Pioppe di Salvaro: L. 0,083.

Ditta Campo Egidio - Isola Levanzo (Trapani):
369 Centrale Levanzo: L. 0,825.

Officina Elettrica Lodovico Grobner - Colle Isarco (Bolzano):
376 Impianto Ponticolo: L. 0,990.

Elettro Industriale Ansiei - Roma:
380 Impianto Auronzo (Ansiei): L. 1,595;
469 Impianto Somprade: L. 1,485.

Società Solvay & C. - Rosignano (Livorno):
381 Centrale Rosignano: L. 0,110.

Salto Brumenga di Forneris Battista - Brumenga:
384 Impianto Brumènga: L. 0,825.

Ditta Dante Nigris - Tolmezzo (Udine):
386 Impianto Venzone: L. 1,045.

Cotonificio di Bolzano - Bolzano:
387 Impianto Sant'Antonio: L. 0,220.

Ditta cav. Antonio Di Fabio - Villamagna (Chieti):
388 Impianto Val di Foro: L. 0,083;
389 Impianto S. Vincenzo Vacri: L. 0,149.

Impresa Elettrica D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo):
391 Centrale Ustica: L. 0,275 (esclusa l'energia segnata dai contatori nn. 33537145 - 33536880 - 33536836).

Azienda Elettrica Consorziale Municipalizzata di Primiero - Fiera di Primiero (Trento):
392 Impianto Castelpietra: L. 0,825.

Azienda Elettrica Comunale - Parcines:
393 Impianto Rio Telles: L. 0,385.
Ditta Ing. Odoardo Zecca - Pescara:
395 Impianto Madonna degli Angeli: L. 1,100.
Società Elettrica Liparese - Lipari (Messina):
400 Centrale Lipari: L. 0,495 su tutti i gruppi installati.
Società Elettrica Selt-Valdarno - Firenze e Società Romana di Elettricità - Roma:
404 Centrale S. Barbara: L. 0,825.
Società Elettrica Verlengia & De Cecco - Lama dei Peligni (Chieti):
405 Impianto Aventino: L. 1,540.
Azienda Gen. Servizi Municipalizzati - Verona:
406 Impianto Ala: L. 1,100;
485 Impianto Val Bona: L. 0,715.
Azienda El.ca Cons. Città di Bolzano e Merano - Merano:
407 Impianto Senales: L. 0,083.
Azienda Elettrica Municipale - S. Severino Marche (Macerata):
410 Impianto Cannucciaro: L. 0,275.
Ditta Dompè Antonio - Carrù (Cuneo):
411 Impianto Gratteria: L. 0,275.
Ditta Bolla Bartolomeo & Bruno Guglielmo - Roccaforte Mondovì (Cuneo):
412 Impianto Roccaforte Mondovì: L. 0,330.
S.A.V.I.E. - Caerano S. Marco (Treviso):
416 Impianto Madonna della Salute: L. 1,100.
Società Elettrica Fleres - Fleres-Brennero (Bolzano):
417 Impianto Rio Tovalino: L. 0,990.
Società Mineraria del Trasimeno - Milano:
426 Centrale città di Roma: L. 0,660.
Azienda Municipalizzata - Gorizia:
428 Centrale IX Agosto: L. 0,220.
Società Idroelettrica Maè - Roma:
429 Impianto Forno di Zoldo: L. 1,485.
Società Imprese Elettriche Innocenzi - Foligno:
434 Impianto Pale di Foligno: L. 1,485.
Società Idroelettrica Cropani - Cropani (Catanzaro):
437 Impianto Molino del Lupo: L. 0,990.
Azienda Elettrica Comunale - Auronzo (Belluno):
438 Impianto Val de Rin: L. 1,485.
Ditta Wenin Luigi - S. Valpurga - Comune di Ultimo (Bolzano):
443 Impianto S. Valpurga: L. 1,100.
Società Riccillo Pietrantonio & C. - S. Elia a Pianisi (Campobasso):
450 Centrale S. Elia: L. 0.825.
Società p. Az. Italghisa - Bagnolo Mella (Brescia):
461 Centrale Bagnolo Mella: L. 0,055.
Società Idroelettrica Weissenfels - Fusine Valromana (Udine):
462 Impianto Fusine Valromana: L. 0,715.
Industria Elettrica INDEL - Bolzano:
463 Impianto Molini di Tures: L. 1,485.
Officine Elettriche di Dobbiaco - Dobbiaco (Bolzano):
466 Impianto Schmelze: L. 0,990.
Società p. Az. Tifeo - Palermo:
470 Centrale Corbino: L. 0,825.
Azienda Elettrica di Forio - Forio d'Ischia (Napoli):
472 Centrale Forio: L. 0,935.
Azienda Elettrica Municipale - Tione di Trento (Trento):
473 Impianto Bersaglio: L. 0,550.
A.N.I.C. - Ravenna:
475 Centrale Ravenna: L. 0,022.
Azienda Elettrica Municipale - Rovereto:
476 Impianto Chizzola: L. 0,275.
Consorzio Elettrico S. Giacomo di Vizzè - Bolzano:
480 Impianto S. Giacomo di Vizzè: L. 0.550.
Società Vetrocoke - Porto Marghera (Venezia):
483 Centrale Azotati n. 2: L. 0,413.
Società Idroelettrica di Montebelluna - Verona:
487 Impianto Bassanese: L. 1,430.
Officine Elettrochimiche Trentine - Milano:
488 Centrale Calusco d'Adda: L. 0,193.
Società Nolana - Nola:
496 Centrale termoelettrica Nola: L. 0,220.

(6883)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale, sita nella spiaggia di Scauri (Minturno).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 21 ottobre 1960, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 19.429, sita nella spiaggia di Scauri (Minturno), riportata in catasto al foglio n. 39, particelle numeri 66, 25, 70 e 71 del comune di Minturno.

(6881)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i marchi d'identificazione per i metalli predetti, contrassegnati col n. 570-MI, della cessata ditta Capuzzoni Carolina, già esercente un laboratorio di oreficeria in Milano, via Brunacci n. 11.

(6736)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Dichiarazione di inefficacia del decreto ministeriale 26 luglio 1960, relativo alla messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro fra muratori e braccianti di Pavullo nel Frignano,

Il decreto 26 luglio 1960 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, riguardante la messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro fra muratori e braccianti di Pavullo nel Frignano, è privo di effetto, ai sensi dell'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, essendo stata la Cooperativa stessa dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Modena in data 4 giugno 1960.

(6820)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonifica renana, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 14983, in data 17 ottobre 1960, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio della bonifica renana, con sede in Bologna, deliberato dal Consiglio dei delegati dell'Ente in data 28 novembre 1959.

(6702)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma in carica del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13128, in data 15 ottobre 1960 il prof. Gaetano Campetti, è stato confermato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Lucca.

(6710)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 250

Corso dei cambi del 31 ottobre 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA .	620,60	620,60	620,62	620,60	620,55	620,60	620,605	620,60	620,60	620,60
$ Can. .	634,50	634,75	634,50	635,125	633,90	634,77	635 —	634,35	635,25	635,25
Fr. Sv. .	144,15	144,15	144,17	144,1525	144,05	144,16	144,16	144,14	144,15	144,15
Kr. D. .	90,14	90,20	90,18	90,215	90,17	90,15	90,21	90,17	90,19	90,20
Kr. N. .	87,10	87,18	87,20	87,19	87,15	87,13	87,20	87,10	87,20	87,20
Kr. Sv. .	120,26	120,32	120,30	120,33	120,25	120,28	120,32	120,30	120,34	120,35
Fol.	164,60	164,61	164,62	164,62	164,60	164,61	164,61	164,60	164,61	164,60
Fr. B. .	12,48	12,49	12,50	12,50	12,4925	12,49	12,4975	12,47	12,49	12,50
Fr. Fr. (N.F.)	126,58	126,62	126,68	126,66	126,65	126,59	126,66	126,67	126,64	126,62
Lst.	1745,51	1746,70	1747,30	1746,95	1745,75	1745,69	1746,95	1746,50	1747,10	1748,80
Dm. occ. . .	148,79	148,81	148,80	148,805	148,75	148,80	148,795	148,80	148,82	148,80
Scell. Austr. .	23.88	23,89	23,89	23,895	23,89	23,89	23,8925	23,90	23,89	23,89

Media dei titoli del 31 ottobre 1960

Rendita 3,50 % 1906	80,25
Id. 3,50 % 1902	78,60
Id. 5 % 1935	104,70
Redimibile 3,50 % 1934	98,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,55
Id. 5 % 1936	100 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,65
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961) .	100,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962) .	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963) .	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1964) .	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965) .	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966) .	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968) .	101,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1969) .	101,175
B T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) .	100,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 ottobre 1960

1 Dollaro USA	620,602
1 Dollaro canadese	635,062
1 Franco svizzero	144,156
1 Corona danese	90,212
1 Corona norvegese	87,195
1 Corona svedese	120,325
1 Fiorino olandese . .	164,615
1 Franco belga	12,499
1 Franco nuovo (N.F.) .	126,66
1 Lira sterlina	1746,95
1 Marco germanico . .	148,80
1 Scellino austriaco . .	23,894

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1960, è stato accolto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dalla signora Giuseppina Mainini in Marchesani contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 11 settembre 1957, sullo scoperto in Calle dei Regusei nel comune di Venezia.

(6882)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Cessione delle attività e passività della Cassa rurale ed artigiana di Manerba del Garda - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Manerba del Garda (Brescia), in liquidazione ordinaria, alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, e sostituzione di quest'ultima azienda, con propria dipendenza, nell'esercizio dello sportello bancario della suddetta Cassa rurale su la piazza di Manerba del Garda.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la deliberazione adottata in data 18 ottobre 1959 dalla assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigiana di Manerba del Garda - Società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Manerba del Garda (Brescia), nel senso dello scioglimento anticipato dell'azienda con conseguente messa in liquidazione;

Vista la deliberazione del liquidatore della predetta Cassa del 26 luglio 1960, nonchè quella della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, del 27 ottobre 1959, relativa alla cessione a quest'ultima delle attività e passività della « Rurale » medesima;

Considerata l'opportunità, al fine di agevolare la liquidazione dell'azienda cedente, di autorizzare la su menzionata cessione;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana di Manerba del Garda - Società cooperativa a responsabilità illimitata, avente sede a Manerba del Garda (Brescia), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, alle condizioni stabilite nella convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati a Milano il 27 settembre 1960, registrata a Milano, atti privati, il 29 settembre 1960 al n. 28310/1, serie *B*.

2. — La Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario della suddetta Cassa rurale su la piazza di Manerba del Garda (Brescia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1960

Il Governatore: CARLI

(6741)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a novantuno posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera esecutiva bandito con decreto ministeriale n. 00/38011 del 1° dicembre 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte seconda) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di settembre 1960, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 00/33770 del 1° settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 29 stesso mese, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 173, che approva la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice del concorso per esami a novantuno posti di applicato tecnico nel ruolo del personale tecnico, branca « Manifatture tabacchi », della carriera esecutiva dell'Amministrazione predetta, nonchè la graduatoria finale dei vincitori del concorso stesso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, e quella degli idonei formate in base all'ordine di punteggio riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle disposizioni in vigore circa le riserve di posti a favore di alcune categorie di concorrenti e, nei casi di parità di merito, delle norme contenute nell'art. 5 del testo unico sopracitato.

(6884)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1958.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento n. 10-*quater* del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 22 ottobre 1960, sono state pubblicate le graduatorie di merito del vincitore e degli idonei del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario nel ruolo della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto sperimentale talassografico di Taranto indetto con il decreto ministeriale 4 agosto 1958.

(6861)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indetto con decreto ministeriale 30 aprile 1960.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1960, registro n. 18 Finanze, foglio n. 45, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'11 giugno 1960, n. 143, con il quale è stato indetto il concorso per esami ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Articolo unico

Le prove scritte del concorso ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, indicate nelle premesse, avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24 (Ponte Milvio) alle ore 8 dei giorni 23, 24 e 25 novembre 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1960

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1960
Registro n. 73 Finanze, foglio n. 287. — BENNATI

(6899)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a quindici posti di tenente in servizio permanente effettivo nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto (Rettifica).

Nel programma di esame di concorso (prove orali), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 14 giugno 1960, viene apportata la seguente rettifica:

Diritto della navigazione: parte marittima; coefficiente di importanza 3 (anzichè 2).

(6885)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.